

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO DELLA SOCIETA'

Art.1 – Costituzione

E' costituita una società per azioni con la seguente denominazione "SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE e SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI", siglabile "SILFI Spa".

Art.2 – Sede

La Società ha sede in Firenze. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, magazzini, depositi, cantieri e unità locali in genere.

Art.3 – Durata

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata ai sensi di legge.

Art.4 – Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) costruzione, progettazione, installazione, manutenzione, ristrutturazione, monitoraggio, riqualificazione energetica, integrazione, adeguamento normativo e gestione di impianti tecnologici distribuiti sul territorio, anche a rete, connessi direttamente o indirettamente con la mobilità pedonale, veicolare, tramviaria e turistica quali per esempio l'illuminazione pubblica, gli impianti semaforici, le reti pubbliche o private di trasmissione dati o video su cavi in rame o in fibra ottica e WI-FI, i dissuasori mobili per la gestione del traffico, i pannelli a messaggio variabile, i pannelli semaforici della ZTL, gli erogatori di energia per veicoli elettrici; quanto sopra inclusa ogni attività strumentale accessoria necessaria alla gestione dei suddetti impianti compreso l'acquisto di energia elettrica e la possibilità di operare anche in veste di ESCO;
- b) gestione della Smart City Control Room di ambito metropolitano al fine di erogare servizi connessi alla mobilità a favore della cittadinanza, degli Enti pubblici e dei loro soggetti partecipati, quali per esempio l'integrazione tra dati e sistemi diversi, il supporto informativo per la gestione delle situazioni di crisi e la produzione di analisi e studi a supporto della pianificazione della mobilità;
- c) fornitura di servizi evoluti e prodotti integrati per la realizzazione della città intelligente, la gestione di banche dati territoriali, lo sviluppo e gestione dei servizi rivolti a cittadini, visitatori ed attività economiche, la realizzazione e l'utilizzo di grandi basi di dati e la gestione della conoscenza da queste derivata, la realizzazione di software su richiesta e/o l'integrazione di prodotti hardware e software di mercato. Si citano come esempi la gestione del Centro Servizi Territoriali e dei Servizi informativi territoriali, la Firenze Card, lo sviluppo e gestione di sistemi di pagamento online, la gestione e realizzazione di sistemi di interazione multicanale rivolti ai cittadini (Contact Center) ed il supporto agli Enti soci sulla gestione della sicurezza e riservatezza dei dati informatici o nella comunicazione istituzionale; tutto quanto sopra inclusa ogni attività strumentale accessoria necessaria alla fornitura di tali servizi.

La società può a tali fini compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, compresa l'assunzione di beni in locazione finanziaria (leasing), anche indiretta, nonché ogni altra operazione comunque connessa, attinente e strumentale al

conseguimento anche indiretto degli scopi sociali, fatta eccezione per le operazioni di raccolta del risparmio tra il pubblico e per l'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

La Società potrà svolgere attività non prevalente per conto o in favore di terzi, nei limiti, nelle modalità e per la durata consentiti dalla normativa vigente.

Al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà:

- assumere partecipazioni, anche azionarie, in società;
- promuovere la costituzione ed il coordinamento di consorzi, reti d'impresa o oltre entità aventi scopi affini all'oggetto sociale. L'esecuzione e la promozione di quanto previsto dall'oggetto sociale potrà essere svolta anche per altri enti pubblici.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI E OBBLIGAZIONI

Art. 5 – Capitale

Il capitale sociale è di Euro 1.045.000 (unmilionequarantacinquemila/00), diviso in 1.045.000 (unmilionequarantacinquemila) azioni ordinarie di valore nominale pari ad Euro 1,00 (uno) ciascuna.

Art. 6 - Partecipazione totalitaria pubblica

La Società è a totale partecipazione pubblica ed in nessun caso le azioni possono essere cedute a soggetti portatori di capitale privato nè sottoscritte da questi ultimi.

Art. 7 - Aumenti di capitale

Il capitale sociale può essere aumentato, anche con conferimenti in natura, o diminuito con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia.

L'Assemblea straordinaria può delegare successivamente alla data di iscrizione della Società nel Registro delle imprese, il Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale in una o più volte, fino ad un importo massimo del 20% (venti per cento) del capitale sociale stesso, con le modalità stabilite dall'art. 2443 C.C., e rispettando i limiti di cui al comma successivo, entro un periodo massimo di 5 (cinque) anni dall'iscrizione della società al registro imprese.

L'Assemblea che delibera l'aumento di capitale approverà, inoltre, i termini dell'operazione, eventuali sovrapprezzi, le modalità con le quali dovranno essere eseguiti i conferimenti in denaro o in natura, a liberazione delle azioni di nuova emissione.

In caso di delibera di aumento del capitale sociale, i soci potranno esercitare il diritto di opzione in modo da mantenere invariate le rispettive partecipazioni sociali. Il termine per l'esercizio dell'opzione, conseguente alla delibera assembleare dell'aumento di capitale, non potrà essere inferiore a sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'offerta espletata mediante deposito della stessa presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Art. 8 – Azioni

Le azioni sono nominative, indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. In caso di comproprietà di azioni, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune.

Qualora la società non emetta i certificati rappresentativi delle azioni la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto.

Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto al voto, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

Art. 9 – Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni a norma e con le modalità di Legge. La delibera di emissione di obbligazioni, di qualunque specie, è di competenza dell'Assemblea straordinaria. In aggiunta o in luogo degli strumenti di debito sopra citati - e nel rispetto delle disposizioni legislative in materia, in particolare di quelle che disciplinano la raccolta di risparmio tra il pubblico - la società potrà ricevere finanziamenti dai soci, sia fruttiferi che infruttiferi, di importo anche non proporzionale alle quote di capitale sottoscritto.

TITOLO III

ORGANI SOCIETARI

Art. 10 – Organi

Sono organi societari l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione o, in alternativa, l'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale.

E' fatto divieto di istituire organi societari diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 11 – Assemblea

L'Assemblea legalmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i Soci anche se non intervenuti, astenuti e/o dissenzienti. Il diritto di intervento in assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno luogo nel Comune dove ha sede la Società. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare quanto segue:

- a) approvazione del bilancio annuale;
- b) nomina e revoca degli Amministratori, stabilendone la durata, il numero ed il compenso, se in scadenza;
- c) nomina e revoca dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, nonché loro durata e compenso, se in scadenza;
- d) nomina del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 D.lgs 175/16, se in scadenza.

Nelle ipotesi consentite dal secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile, il termine di convocazione suddetto può essere prorogato a centottanta giorni.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie espressamente attribuite dal presente Statuto e dalla Legge alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea aventi ad oggetto:

- la trasformazione, la scissione, la fusione e la liquidazione della società;
- l'acquisto e alienazione di rami d'azienda;

devono essere assunte sia in prima che in seconda convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, ma con l'espressione favorevole di voto di almeno tre Soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in seconda convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, telefax o posta elettronica certificata e deve essere ricevuto dai Soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Possono partecipare all'Assemblea i soggetti aventi diritto di voto che risultino essere iscritti nel libro dei soci, o nel Registro delle Imprese, almeno due giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. La qualità di Socio attestata da tale iscrizione deve essere conservata fino a quanto l'Assemblea ha avuto luogo.

Saranno valide in ogni caso le Assemblee, anche in mancanza delle formalità suddette, purché vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipino la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

In tale ipotesi per la discussione degli argomenti da trattare valgono le norme stabilite dall'articolo 2366 del Codice Civile.

I Soci possono farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del Codice Civile.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato (se nominato) o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano d'età o dalla persona nominata dalla maggioranza degli Azionisti presenti.

Per la regolarità della costituzione dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, e per la validità delle relative deliberazioni si applicano le disposizioni di legge e del presente Statuto.

L'Assemblea nomina il Segretario che può anche non essere Socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea disciplinare lo svolgimento delle adunanze assembleari, regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione.

Il verbale dell'Assemblea ordinaria è redatto e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente; quello dell'Assemblea straordinaria è redatto dal Notaio e sottoscritto dal Notaio e dal Presidente. Le adunanze assembleari possono tenersi anche in audioconferenza o in audiovideoconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei Soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;

- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in video conferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi audio video collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire. L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario verbalizzante.

Art. 12 – Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea degli Azionisti composto da tre o cinque membri tra cui il Presidente. Nel procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, così come alla sostituzione dei Consiglieri che cessano dalla carica, nel corso del mandato, per dimissioni o altra causa, l'Assemblea terrà presente quanto indicato dal DPR 30 novembre 2012 n. 251, recante norme sulle pari opportunità nelle liste elettorali e nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni; e più precisamente che la nomina del Consiglio di Amministrazione sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno 1/3 (un terzo) dei componenti dell'organo stesso.

L'organo amministrativo può essere composto da non soci, dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. All'organo amministrativo spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del suo ufficio, il compenso determinato all'atto della nomina dall'Assemblea ordinaria, su base annuale, per il periodo di durata della carica. La deliberazione è valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Agli Amministratori eventualmente investiti di particolari cariche, spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Qualora vengano a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione di norma hanno luogo presso la sede sociale, ma possono anche avere luogo altrove, purché in Italia.

Il Presidente provvede a convocare le adunanze del Consiglio e le presiede. In assenza o impedimento del Presidente, la riunione sarà convocata e presieduta dall'Amministratore Delegato o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione può anche essere richiesta da almeno due Consiglieri o dal Collegio Sindacale. Tale richiesta dovrà contenere l'indicazione specifica dell'argomento da trattare in adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere fatta per lettera raccomandata, per telegramma, telefax, posta elettronica o posta elettronica certificata. In ogni caso l'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione degli argomenti da trattare nell'adunanza consiliare e dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della convocazione stessa se questa è fatta con lettera raccomandata e due giorni prima se a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica o posta elettronica certificata.

L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e modalità ai Sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche in assenza di formale convocazione qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i Sindaci effettivi.

Le adunanze del Consiglio e le relative deliberazioni sono valide con la maggioranza assoluta degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dai verbali redatti nei modi previsti dalla legge e sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art. 13 - Poteri dell'Organo Amministrativo

L'organo amministrativo è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno dei suoi componenti nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove autorizzata dall'Assemblea ai sensi delle normative vigenti in tema di società "in house" e del presente Statuto. La delega si intende conferita con facoltà di nomina e di revoca di Procuratori Speciali per singoli affari o gruppi di affari e con l'obbligo di riferire al Consiglio delle attività svolte in forza della delega stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Delegato (quest'ultimo ove nominato e nell'ambito dei poteri delegati), ha inoltre facoltà di conferire per determinati atti o categorie di atti, procure speciali al Direttore Generale (ove nominato), ai Dirigenti, ai Funzionari ed anche a terzi.

Sono comunque di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri relativi a:

- e) predisposizione degli atti di programmazione, dei piani di investimento e dei piani di assunzione del personale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- f) le eventuali variazioni dello Statuto da proporre all'Assemblea;
- g) le decisioni inerenti all'assunzione di partecipazioni da parte della società in enti, istituti, organismi e società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa;
- h) locazione di beni immobili e brevetti;
- i) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti;
- j) assunzioni di mutui.

I poteri dell'Amministratore Unico sono determinati dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, è tenuto, inoltre, a sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea dei soci il bilancio di previsione annuale nei termini previsti dalla normativa vigente,

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Direttore Generale determinandone i poteri e gli emolumenti. In tal caso, le disposizioni di legge che regolano la responsabilità degli Amministratori si applicano anche al Direttore Generale. Il Direttore Generale è nominato per un periodo fino ad un massimo di 3 (tre) anni ed è rinnovabile. Il Direttore Generale è responsabile della gestione degli affari di ordinaria amministrazione e sovrintende a tutti i servizi; gli è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, l'approvazione delle procedure di funzionamento, la direzione del personale della società e l'adozione dei relativi provvedimenti. In particolare, dà attuazione al budget

approvato dal Consiglio di Amministrazione ed indirizza e coordina l'attività dei responsabili delle diverse aree funzionali della società. Il Consiglio di Amministrazione può anche attribuire puntuali poteri al Direttore Generale, rilasciando anche procure speciali per determinati atti o categorie di atti, e individuare ulteriori compiti che dovranno essere svolti dal medesimo.

Art. 14 - Il Presidente

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio, salvo quanto previsto all'art. 13, spetta all'Amministratore Unico o, in caso di organo collegiale, disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, (quest'ultimo ove nominato e nell'ambito dei poteri delegati).

Agli altri Amministratori e al Direttore Generale, ove nominato, compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuiti dal presente Statuto o dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

E' esclusa l'attivazione della carica di Vice Presidente.

Art. 15 - Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Amministratore Delegato, determinandone i poteri e contestualmente gli emolumenti.

Il Consiglio di Amministrazione conferisce all'Amministratore Delegato, con apposita deliberazione, tutti o alcuni dei poteri e responsabilità che lo statuto riserva al Consiglio stesso, nel rispetto dello Statuto medesimo e della legge.

Il Consiglio di Amministrazione, con proprio atto motivato, può revocare la nomina di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 16 - Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dall'Assemblea degli Azionisti. I Sindaci effettivi e supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale può riunirsi anche in audioconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare e ricevere documenti ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 17 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore legale dei conti o da una società di Revisione secondo quanto sarà determinato dall'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea che nomina il revisore o la Società di Revisione ne stabilisce il compenso.

Art. 18 - Controllo analogo

La Società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti rispondenti al modulo "in house providing" e pertanto i soci, solo pubblici, esercitano sulla società, congiuntamente tra loro, un

controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici o servizi. Tale controllo è esercitato sia attraverso le attribuzioni demandate dal presente statuto all'Assemblea, sia attraverso l'esercizio, mediante apposita struttura denominata Comitato di Controllo, di poteri ispettivi, richiesta di documenti e/o chiarimenti, ovvero altri strumenti idonei previsti nel contratto di servizio.

Il Comitato risulta composto da un rappresentante per ciascun socio, individuato nel legale rappresentante di ciascun azionista o suo delegato.

Ciascuna amministrazione provvede alla nomina (e/o sostituzione) del proprio componente di riferimento nel Comitato comunicandolo all'Assemblea dei soci.

Le modalità di funzionamento del Comitato di Controllo sono stabilite con proprio regolamento.

Il Comitato, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento della società per azioni in materia di amministrazione e controllo e senza che ciò determini esclusione dei diritti e degli obblighi del diritto societario, esercita le funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli enti locali soci, in conformità a quanto previsto dall'oggetto sociale e, in particolare, è titolare delle funzioni definite di seguito:

- contribuisce a definire le linee guida, gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità, i piani e le direttive vincolanti per l'operatività della società;
- controlla e sovrintende, ai fini del controllo congiunto e analogo, l'attuazione da parte dell'Organo amministrativo degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani della Società emanati dai soci, prescrivendo, in caso di accertata difformità, le misure atte a garantirne l'attuazione.

Allo scopo di agevolare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, la vigilanza ed il controllo economico-finanziario da parte dei Soci, la Società adotta procedure di pianificazione e programmazione annuale e pluriennale e di rendicontazione e consuntivazione secondo i tempi e le modalità coerenti alle esigenze degli strumenti di programmazione e di controllo dei Soci medesimi.

La società trasmette al Comitato di Controllo preliminarmente alla definitiva approvazione degli stessi da parte degli organi competenti, i seguenti documenti:

- il piano industriale, il piano economico annuale previsionale delle attività (budget) dal quale risultino evidenziati i costi annuali preventivati nei vari settori o aree di attività, i costi generali della società e gli obiettivi che si intende perseguire e le linee di sviluppo dei servizi, il programma pluriennale degli investimenti e tutti gli eventuali altri documenti di tipo programmatico;
- i bilanci d'esercizio con la nota integrativa, la relazione sulla gestione, la relazione sul governo societario, la relazione del Collegio sindacale e del Revisore dei conti;
- le deliberazioni che comportino un indebitamento superiore al 50% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.
- tutta la ulteriore documentazione e gli specifici rapporti, relazioni eventualmente richiesti dal Comitato di Controllo.

L'organo amministrativo e il Collegio Sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano loro richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente pubblico su ciascun servizio da esso affidato alla società.

La mancata ottemperanza agli indirizzi espressi dai soci attraverso il Comitato di Controllo configura ipotesi di revoca per giusta causa per quanto al terzo comma dell'articolo 2383 del Codice Civile.

TITOLO IV

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 19 - Bilancio, utili e dividendo

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, nei termini e nei modi di legge, alla redazione del bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione. Almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea ordinaria e finché sia approvato il bilancio con la relazione sarà sottoposto all'esame dei Sindaci.

Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio stesso e la relazione del Consiglio di Amministrazione dovranno essere depositati presso la sede sociale unitamente alla relazione dei Sindaci ed ivi tenuti a disposizione dei Soci.

La Società potrà costituire un fondo di riserva per l'eventuale acquisto di azioni proprie.

Art. 20 - Scioglimento e liquidazione

La proroga, lo scioglimento e la liquidazione della Società, sono regolati dalle norme di Legge.

Art. 21 - Controversie e disposizioni finali

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società od in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme vigenti nella legislazione italiana.